

La legge di stabilità riconosce il pagamento fino al 2012, alcune Ragionerie negano

# Ferie non godute, tanti equivoci

## Intanto i docenti precari restano in attesa di lumi

DI MARIO D'ADAMO

**S**ta creando problemi interpretativi la riforma legislativa del sistema contrattuale di attribuzione delle ferie al personale della scuola, in particolare per quanto riguarda il compenso sostitutivo delle ferie di cui il personale precario non ha potuto fruire nell'anno scolastico 2011/2012. Problemi in verità fittizi (si veda *ItaliaOggi* di martedì scorso). Il nuovo sistema di determinazione delle ferie ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, decreto legge n. 95 del luglio 2012, e le limitazioni introdotte nel pagamento del compenso sostitutivo al personale della scuola, legge di stabilità n. 228 del dicembre 2012, non interessano l'anno scolastico ormai concluso, il 2011/2012, con la conseguenza che nei confronti di quelle ferie si dovevano applicare le norme contrattuali

li antecedenti e, soprattutto, il compenso sostitutivo si sarebbe dovuto celermente pagare agli aventi diritto che invece lo stanno ancora aspettando. Da alcuni mesi c'è un rimpallo di carte tra Ragioneria territoriale dello stato di Gorizia, che chiede integrazioni dei provvedimenti di attribuzione del compenso sostitutivo e formula osservazioni, e scuole, imbarazzate da questa insistenza. E non è l'unica situazione segnalata. In particolare la ragioneria vuole sapere «in che posizione giuridica sono stati collocati i docenti durante il periodo di sospensione delle lezioni per le festività natalizie e pasquali [dell'anno scolastico 2011/2012], poiché gli stessi non hanno usufruito delle ferie», nota del 9 ottobre 2012, confermata il 21 gennaio scorso. Come se i docenti avessero avuto l'obbligo di fruirle o come se il fatto di sapere in quale posizione giuridica si trovassero in quei periodi fosse condizione di pagamento delle ferie di cui non hanno goduto. Eppure il legislatore non si è sognato di modificare anche per il passato le

norme contrattuali che regolano la materia. Le quali stabiliscono, art. 19, secondo comma, del contratto in vigore: 1. «qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto di lavoro»; 2. «la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria». E se qualcuno non avesse capito bene, il contratto si spinge a trarne le conclusioni: «Per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse». Dal 5 luglio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 95, il legislatore ha previsto per il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, l'obbligo di godere delle ferie, senza possibilità di ricevere trattamenti econo-

mici sostitutivi. La legge di stabilità del dicembre scorso ha escluso dalla sfera di applicazione della norma il personale della scuola precario, prevedendo però, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, che dalla maturazione delle ferie e dall'attribuzione del compenso sostitutivo si detraggano i giorni di sospensione delle lezioni. Ciò significa che un docente precario, se lavora da ottobre a giugno e matura ventidue giorni e mezzo di ferie e i giorni di sospensione delle lezioni sono dodici (otto a natale e quattro a pasqua), ha diritto a ricevere un compenso corrispondente a poco più di dieci giorni.

Ma per quest'anno scolastico e, soprattutto, per quello ormai passato, 2011/2012, vale la più favorevole norma contrattuale in vigore.

E cioè si pagano tutti i giorni di ferie maturati a prescindere da qualsiasi altra considerazione e a meno che gli interessati non abbiano volontariamente chiesto di fruirne in tutto o in parte.

©Riproduzione riservata

